

CCXLVIII SEDUTA

(POMERIDIANA)

VENERDÌ 20 MAGGIO 1960

Presidenza del Presidente CERIONI

indi

del Vicepresidente ASQUER

indi

del Presidente CERIONI

INDICE

Disegno di legge: «Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale ed unificazione delle tabelle organiche». (120) (Continuazione della discussione e approvazione):

CORRIAS, Presidente della Giunta	4799-4800-4804
SOTGIU GIROLAMO	4799-4802-4804
FILIGHEDDU	4800
PRESIDENTE	4805
(Votazione segreta)	4809
(Risultato della votazione)	4809

Elezione di alcuni componenti del Comitato e delle
Sezioni di controllo sulle Province e sui Comuni:

PORCU RUJU	4810
PRESIDENTE	4810-4811-4812-4813-4814
PIRASTU	4811-4813
PINNA	4812
MURETTI	4812-4813
(Votazioni segrete)	4812
MILIA DINO	4812-4813-4814-4815
PAZZAGLIA	4813
SOTGIU GIROLAMO	4814
(Risultato delle votazioni)	4814

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale ed unificazione delle tabelle organiche». (120)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale ed unificazione delle tabelle organiche». Si dia lettura del titolo e dell'articolo 1.

ASARA, *Segretario*:

«Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale ed unificazione delle tabelle organiche».

Art. 1

Le tabelle allegate alla presente legge sostituiscono le tabelle organiche comprese e di cui è riferimento nelle leggi e regolamenti seguenti:

- D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 - art. 50;
- Legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 - art. 8;
- Legge 26 febbraio 1952, n. 67 - artt. 3 e 7;
- Legge regionale 5 maggio 1953, n. 19;
- Legge regionale 6 aprile 1954, n. 5;
- Legge regionale 6 aprile 1954, n. 6;
- Legge regionale 25 novembre 1954, n. 25;
- Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 9 agosto 1950, n. 44, approvato con D.P.G. 12 settembre 1955, n. 20;

La seduta è aperta alle ore 18.

ASARA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

III LEGISLATURA

CCXLVIII SEDUTA

20 MAGGIO 1960

- Legge regionale 17 gennaio 1956, n. 1;
- Legge regionale 20 gennaio 1956, n. 4;
- Legge 23 ottobre 1956, n. 1216, legge regionale 20 giugno 1958, n. 17 e D.P.G. 30 agosto 1958, n. 17730/534;
- Legge 14 luglio 1957, n. 594;
- Legge regionale 28 novembre 1957, n. 25;
- Regolamento di attuazione della legge regionale 21 luglio 1954, n. 28, approvato con D. P.G. 13 dicembre 1957, n. 22073/1163;
- Legge 13 marzo 1958, n. 308;
- Legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20, e successive modificazioni;
- Legge regionale 21 marzo 1959, n. 7.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare sul titolo e sull'articolo 1, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dell'articolo 1 *bis*.

ASARA, Segretario:

Art. 1 *bis*

I posti previsti nelle tabelle allegate alla presente legge sono ricoperti con personale comandato ai sensi delle vigenti disposizioni, e con personale avventizio o salariato temporaneo, mediante l'inquadramento, da attuarsi con le modalità previste negli articoli seguenti, degli elementi in servizio presso la Regione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, Segretario:

Art. 2

Può essere mantenuto in servizio soltanto se inquadrato nelle tabelle organiche allegate alla presente legge:

- a) il personale in servizio in qualità di avventizio o di salariato temporaneo;

b) il personale assunto in base alla legge regionale 20 giugno 1958, n. 17;

c) il restante personale di cui è riferimento nelle leggi e regolamenti citati nell'art. 1, che presti ininterrotto servizio presso l'Amministrazione regionale da almeno un anno alla data del 31 marzo 1960;

d) il personale assistente e quello addetto all'organizzazione ed al controllo dei cantieri di lavoro, nonché quello salariato dipendente dal Centro regionale antimalarico e antinsetti, che presti ininterrotto servizio negli uffici centrali dell'Amministrazione regionale da almeno un anno alla data suindicata.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, Segretario:

Art. 3

All'inquadramento di cui agli articoli precedenti si provvede:

- a) per il personale in servizio in qualità di avventizio o salariato temporaneo, d'ufficio;
- b) per il restante personale, mediante concorsi interni per titoli, salva la prova d'arte per i salariati specializzati o qualificati.

Al personale inquadrato d'ufficio o per concorso interno compete il trattamento economico previsto per i dipendenti regionali.

Per esigenze d'inquadramento, il numero dei posti delle qualifiche superiori, che non potrà essere utilizzato, sarà temporaneamente portato in aumento a quello delle qualifiche inferiori.

A giudizio dell'Amministrazione, il personale regionale in servizio, provvisto di diploma di laurea diverso da quello richiesto per gli impiegati direttivi di cui alle tabelle allegate, potrà essere inquadrato fra i direttivi amministrativi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5, poichè l'articolo 4 è stato soppresso.

ASARA, Segretario:

Art. 5

E' istituita la Commissione per gli affari del personale:

Essa è presieduta dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato ed è composta da membri di diritto e da cinque membri, uno per categoria, eletti col sistema maggioritario, dal personale in servizio.

Sono membri di diritto:

- a) il Segretario Generale;
- b) i Direttori dei servizi;
- c) il Capo ufficio personale.

I membri di diritto ed elettivi sono nominati per un biennio dal Presidente della Giunta.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'Ufficio del personale di qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma del Presidente della Giunta. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Approvare il testo proposto dalla Giunta».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta per illustrare questo emendamento.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Onorevole Presidente, il testo presentato dalla Giunta in sostanza non differisce molto dal testo approvato dalla Commissione; mi pare anzi che si tratti di differenze formali. Mentre il testo della Commissione infatti parla di membri eletti per categoria con sistema maggioritario tra il personale in servizio, il testo

da noi presentato parlava di membri nominati dal Presidente della Giunta. Abbiamo deciso cioè, ricalcando la norma contenuta nella legge sullo stato giuridico degli statali.

La nostra preoccupazione è che, discostandoci da una norma contenuta in una legge statale, si corra il rischio di vedersi la legge rinviata per un motivo che, in sostanza, è soltanto formale. E' chiaro infatti che anche nello scegliere il personale da nominare noi non potremo non far capo all'organismo sindacale, che oggi inquadra quasi tutti i dipendenti della categoria. Una seconda preoccupazione è che l'elezione per categorie faccia perdere molto tempo, prima che si riesca a terminare la formazione degli elenchi — a causa della votazione che deve svolgersi separatamente — e si abbia così un notevole ritardo nell'esecuzione della legge.

La Giunta intende richiamare l'attenzione su questi punti, affinché tutti i consiglieri li tengano presenti; è però chiaro che non ne fa una questione di principio. Se il Consiglio ritenesse di non dover tenere conto di queste perplessità e ritenesse che questi punti non daranno motivo di rinvio al Governo, la Giunta è disposta senz'altro a rimettersi al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sotgiu Girolamo. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Mi permetto di dissentire dal Presidente della Giunta per quanto si riferisce alla natura dell'emendamento, che, a mio modo di vedere, non ha carattere soltanto formale, o prevalentemente formale, ma anche sostanziale. Per quanto si riferisce alla tutela degli interessi dei dipendenti, una cosa è che detta tutela sia affidata a persone scelte e poi nominate dal capo dell'Amministrazione, altra cosa è che i componenti dell'organismo stesso vengano eletti dai dipendenti. Mi pare che si tratti di una questione di sostanza e non di forma.

Preciso che sono lontano dal pensare che i capi dell'Amministrazione possano assumere nei confronti del personale un atteggiamento non

benevolo, però, obiettivamente, bisogna pur ammettere che i dipendenti per ovvie ragioni sono portati ad aver maggiore fiducia in rappresentanti scelti da loro stessi. La legge delega ha respinto questo principio democratico; ma noi, quando possiamo, dobbiamo, come in altri settori, superare, migliorare la legislazione nazionale. Non avrei preoccupazione, onorevoli colleghi, per quel che si riferisce alle riserve che sono state avanzate dal Presidente della Giunta. Una commissione del genere era prevista nel disegno di legge che il Consiglio aveva approvato, e che poi fu rinviato dal Governo e reso invalido dalla Corte Costituzionale. Sappiamo tutti che i rilievi del Governo, onorevole Presidente della Giunta, non hanno investito la Commissione. Se una volta dagli organi di tutela il principio è stato riconosciuto valido, non c'è motivo per pensare che questa volta gli stessi organi di tutela debbano pronunziarsi in altro modo.

Nemmeno mi preoccuperei per l'altra questione posta dall'onorevole Presidente della Giunta e riguardante, cioè, le difficoltà o la perdita di tempo per una elezione per categorie. Quando noi pensiamo che le elezioni regionali si svolgono nello spazio di ventiquattr'ore e si chiamano alle urne circa 600 mila elettori, non vedo quali difficoltà o quale perdita di tempo possa comportare l'elezione di cinque delegati, cosa che, a mio modo di vedere, può avvenire nello spazio di due ore al massimo.

Tenuto conto che la proposta della Commissione è stata fatta all'unanimità, posto che questa proposta introduce un elemento di maggiore democrazia in un organismo così delicato come quello configurato dall'articolo 5, e considerato anche che le perplessità che sono state avanzate possono, a mio modo di vedere, essere agevolmente superate, pregherei caldamente il Presidente della Giunta, anche nella sua qualità di rappresentante estremamente qualificato di un organismo che si propone la tutela dei lavoratori come le A.C.L.I., di voler ritirare l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Filigheddu. Ne ha facoltà.

FILIGHEDDU (D.C.). Non avrei, signor Presidente, niente da obiettare sostanzialmente alla tesi dell'onorevole Sotgiu; tuttavia, dato il carattere eminentemente provvisorio di questa legge, le considerazioni esposte dall'onorevole Presidente della Giunta debbono essere accolte. Non è da escludere che possa essere motivo di rinvio fondato o no — non interessa ora — il fatto che si voglia derogare dalle norme accolte nella cosiddetta legge delega, alla quale, si noti bene, hanno collaborato anche gli organi rappresentativi del personale, cioè i sindacati, ed in modo determinante, senza dar peso all'esigenza dell'elettività dei rappresentanti del personale. Considerato, come dicevo, che il provvedimento in esame vuol essere temporaneo e che la Giunta, per bocca del suo Presidente, anche stamane ha riaffermato l'impegno di rielaborare, di presentare quanto prima un testo di legge definitivo sull'organico del personale, a me pare, ripeto, che debba essere accolta la richiesta di ristabilire il testo originario.

Che, poi, un'elezione dei rappresentanti del personale sia semplice come vorrebbe l'onorevole Sotgiu è da discutere. Anche la legge delega prevede l'elezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ma per le molte difficoltà, si è dovuta rinviare tale elezione a tempo indeterminato. Poichè questa legge, se verrà approvata, dovrebbe avere una durata molto limitata nel tempo, mi pare che non si debba e non si possa correre il rischio di protrarre nel tempo l'applicazione per voler insistere su una norma che potrebbe sostanzialmente anche essere accolta, ma che merita certe riserve per le considerazioni esposte.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Giunta, insiste nell'emendamento?

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Onorevole Presidente, non ho, mi pare, altro da aggiungere; ma vorrei eliminare i dubbi e le preoccupazioni dell'onorevole Girolamo Sotgiu. Per questo problema, non siamo divisi in due gruppi, e cioè il gruppo dei paternalisti e il gruppo antipaternalista, ma siamo tutti preoccupati di varare un provvedimento di legge

che indubbiamente dovrà essere esaminato a fondo dagli organi centrali, i quali, al riguardo — si sa per esperienza — non sono molto teneri. La preoccupazione era perciò di non discostarci, almeno sin dove è possibile, dalle norme delle leggi statali.

Penso che l'elettività sia una garanzia, e successivamente, nella legge definitiva, si potrà senz'altro esaminare il caso e tornare alla formula proposta dalla Commissione. Aggiungo a quanto ho detto prima, che la Giunta non potrà non sentire il dovere di chiedere all'organizzazione sindacale, che in questo momento rappresenta quasi tutto il personale della Regione, di segnalare i rappresentanti che dovranno essere nominati dall'Amministrazione regionale. Mi pare che maggiori garanzie non si possano fornire al riguardo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5 nel testo del proponente.

ASARA, Segretario:

Art. 5

E' istituita la Commissione per gli affari del personale regionale.

Essa è presieduta dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato ed è composta da membri di diritto e da quattro membri nominati per un biennio dal Presidente della Giunta, scelti tra il personale in servizio.

Sono membri di diritto:

- a) il Segretario Generale;
- b) i Direttori dei servizi;
- c) il Capo ufficio personale.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'Ufficio del personale di qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ASARA, Segretario:

Art. 6

La Commissione di cui al precedente articolo è l'organo consultivo in materia di personale e di organizzazione degli uffici regionali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ASARA, Segretario:

Art. 7

Con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima, all'inizio di ogni biennio è costituito il Consiglio di disciplina.

Esso è composto da un impiegato di qualifica non inferiore a ispettore generale, che la presiede, e da due direttori di divisione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato di qualifica non inferiore a consigliere di 1.a classe.

Per ciascuno dei membri componenti e per il segretario è nominato un supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7 bis.

ASARA, Segretario:

Art. 7 bis

Le competenze degli organi di cui agli articoli 5 e 7 sono, in quanto compatibili con la presente legge, quelle previste, rispettivamente per il Consiglio di amministrazione e per la Commissione di disciplina, dallo Statuto degli impiegati civili dello Stato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ASARA, Segretario:

Art. 8

I provvedimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, sono adottati, sentita la Commissione per gli affari del personale, dal Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

La stessa procedura è seguita per i provvedimenti di conferma del personale nelle funzioni superiori esercitate lodevolmente ed ininterrottamente da almeno due anni, in dipendenza di regolare assegnazione a posti previsti nelle sopresse tabelle organiche, allegate alle leggi regionali di cui al precedente art. 1.

Un regolamento di esecuzione da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'articolo 3 e di cui ai commi precedenti, sulla base dei criteri informativi delle vigenti norme dello Stato per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, e tenuta presente l'esigenza di una adeguata valutazione del servizio regionale prestato in via continuativa.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale dell'onorevole Presidente della Giunta. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Art. 8 - sostitutivo parziale. Sostituire il primo comma col seguente: "I provvedimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, sono adottati, su proposta della Commissione per gli affari del personale, dal Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima"».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Accettiamo l'emendamento del Presidente della Giunta. Francamente non ricordo che la Commissione abbia modificato il testo della Giunta. Può darsi anche, siccome la discussione è stata piuttosto vivace, che mi sia sfuggita una parte dei lavori. Comunque il testo migliore, a mio modo di vedere, è il testo originario, per quanto riguarda il primo comma, per cui noi accettiamo l'emendamento del Presidente della Giunta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento Corrias. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 8. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 8 bis.

ASARA, Segretario:

Art. 8 bis

L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta è costituito da tre impiegati direttivi, compreso il Capo di Gabinetto, due di concetto, quattro esecutivi e quattro ausiliari.

Le Segreterie particolari del Presidente della Giunta e degli Assessori sono composte dal Segretario particolare e da tre impiegati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ASARA, Segretario:

Art. 9

Il personale per gli Uffici di Gabinetto e Stam-

III LEGISLATURA

CCXLVIII SEDUTA

20 MAGGIO 1960

pa del Presidente della Giunta e per le Segreterie particolari del Presidente medesimo e degli Assessori dovrà essere scelto fra quello in servizio.

Ove non si ritenga di dover affidare l'incarico ad un dipendente dell'Amministrazione, a dirigere l'Ufficio Stampa potrà essere chiamato un giornalista di provata esperienza professionale, con contratto giornalistico.

Anche i Segretari particolari possono essere scelti fra estranei all'Amministrazione. In tal caso ai medesimi viene corrisposto, limitatamente alla durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il coefficiente 402.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ASARA, Segretario:

Art. 10

Al bando dei concorsi previsti dalla presente legge, nonché alla nomina delle commissioni giudicatrici, provvede il Presidente della Giunta con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

I bandi dei concorsi, da indire entro 60 giorni dalla emanazione del regolamento di cui all'art. 8, devono indicare le categorie di personale regionale che possono parteciparvi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ASARA, Segretario:

Art. 11

Per quanto non previsto dalla presente legge e dalle norme regionali vigenti in materia, nei

confronti del personale regionale si applicano, ove compatibili, le disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle relative ai salariati statali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ASARA, Segretario:

Art. 12

Sino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, i servizi dell'Amministrazione devono essere, in ogni caso, assicurati esclusivamente col personale previsto nelle tabelle allegate alla presente legge e che già presti servizio alla data della sua entrata in vigore.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'onorevole Presidente della Giunta. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«(Sostitutivo totale) "Sino a quando non avranno applicazione le norme sull'ordinamento generale degli uffici, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, i servizi dell'Amministrazione devono essere, in ogni caso, assicurati esclusivamente con personale previsto nelle tabelle allegate alla presente legge, che già presti servizio alla data della sua entrata in vigore o che venga comandato entro il 31 dicembre 1960 per le esigenze dell'Assessorato degli enti locali.

La ripartizione del personale fra i vari uffici dell'Amministrazione viene disposta con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta per illustrare l'emendamento.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. L'emendamento che ho presentato a nome della Giunta consta di due parti. La prima si riferisce ad una aggiunta che si intende apportare all'unico comma dell'articolo 12, che prevede che i servizi siano in ogni caso assicurati esclusivamente con personale previsto nelle tabelle allegate alla presente legge e che già presti servizio alla data della sua entrata in vigore. Vi è una difficoltà della quale è bene tener conto. In seguito alla legge approvata per l'Assessorato degli enti locali, è in corso la richiesta di comando per il personale che dovrà occupare i nuovi posti in organico; la richiesta di comando può talvolta avere esito anche a distanza di mesi per motivi indipendenti dalla nostra volontà. Quindi noi chiediamo, con l'emendamento, che si sposti al 31 dicembre '60 il termine massimo perchè questi comandi possano essere effettuati, altrimenti il completamento dell'organico dell'Assessorato degli enti locali potrebbe risultare incompleto.

La seconda parte riguarda la ripartizione del personale fra i vari uffici dell'Amministrazione. L'Amministrazione aveva proposto una tabella (la tabella allegata 1), nella quale era prevista la ripartizione del personale nei vari uffici degli Assessorati. La Commissione ha ritenuto di dover proporre al Consiglio la soppressione di quella tabella, ma, a nostro avviso, in questo modo la legge è rimasta in parte monca, perchè è evidente che nelle tabelle 2) e 3) si è previsto il personale diviso in categorie od in qualifiche, ma non è previsto come deve essere ripartito questo personale. Mi pare che questo possa essere, al di là di ogni altra considerazione, un motivo valido di rinvio; noi riordiniamo il personale che, assunto attraverso varie leggi, viene ora parificato a tutti gli effetti, in modo d'avere un trattamento giuridico ed economico uguale, ma non ci preoccupiamo nello stesso tempo di prevedere come questo personale dev'essere ripartito.

Faccio alcuni esempi, che possano rendere più comprensibili le mie osservazioni. Alcune leggi prevedono che il direttore dei servizi dell'Assessorato dei lavori pubblici approvi contratti fino ad una determinata somma; con

questa legge non risulta che vi sia un direttore dei servizi dell'Assessorato dei lavori pubblici. L'organo di controllo, volendo fare le cose con un certo rigore, potrebbe eccepire che noi prevediamo funzionari con il grado di direttore dei servizi, ma non il riparto fra i vari Assessorati, e che, di conseguenza, può avvenire che non possano essere attuati, in certi casi, determinati provvedimenti. Inoltre, nel disegno di legge è previsto che della Commissione del personale faccia parte il capo ufficio personale, ma, se noi non dividiamo gli uffici, prevedendo l'ufficio personale, il capo ufficio personale non esiste.

Preciso che ho presentato l'emendamento in via subordinata, ma insisto per l'approvazione della tabella in quanto, come ho detto prima, la mancanza di essa — e desidero che il Consiglio lo sappia — potrebbe essere motivo forse decisivo per un eventuale rinvio della legge. Se, però, il Consiglio dovesse ritenere opportuno di accettare la tabella, riservandosi di approvare la ripartizione nella legge definitiva, dia alla Giunta almeno la possibilità, con una delega — così come è previsto nell'ultima parte dell'emendamento che ho presentato — perchè la ripartizione avvenga con atto amministrativo su deliberazione della Giunta. Noi ci auguriamo che questo emendamento possa trovare il consenso degli organi del Governo centrale che esamineranno la legge. Comunque, ripeto, siccome questo è l'elemento a mio avviso più decisivo, ritengo che il Consiglio debba esaminare, valutare bene questa circostanza per eliminare eventualmente un motivo di rinvio della legge che il Consiglio, per bocca di tutti coloro che sono intervenuti, ritiene necessario approvare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Non è stato proposto, a quanto mi è parso di capire, il ritorno al testo originario. Se venisse proposto di tornare al testo originario sarebbe indubbiamente necessaria una lunga discussione, mentre se si intende discutere l'emendamento la di-

scussione può essere molto breve. Personalmente, se la questione si pone in questi termini...

PRESIDENTE. Si pone in questi termini, onorevole Sotgiu, poichè è stato presentato un preciso emendamento e si deve discutere su quello e solo su quello.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.)... quindi ponendosi in questi termini, noi accettiamo l'emendamento proposto dal Presidente della Giunta, sia per la questione relativa all'Assessorato degli enti locali (che effettivamente impone di dilatare di un certo periodo il tempo richiesto per l'entrata in servizio) sia per la seconda questione prospettata dal Presidente della Giunta, e cioè che l'assenza della tabella può trovare un compenso nell'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo. Ci dichiariamo perciò favorevoli all'emendamento della Giunta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ASARA, Segretario:

Art. 13

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico agli stanziamenti dei capitoli 6, 7, 8, 10 e 11 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1960 ed a quelli dei capitoli corrispondenti degli stati di previsione degli esercizi successivi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

ASARA, Segretario:

Art. 14

Nello stato di previsione della spesa per l'e-

sercizio finanziario 1960 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione

Cap. n. 12 - Sussidi al personale L. 15.000.000.

Cap. n. 15 - Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale per incarichi e studi nell'interesse dell'Amministrazione stessa L. 8.000.000.

Cap. n. 24 - Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale del Centro regionale antimalarico ed antinsetti (L.R. 28 novembre 1957, n. 25) (spesa fissa ed obbligatoria) L. 115.000.000.

Cap. n. 46 - Spese e contributi per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi di sicurezza antincendi nelle campagne (L.R. 21 luglio 1954, n. 28) L. 18.000.000.

Cap. n. 81 - Spese e contributi diretti a promuovere ed a favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni idonee a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico dell'industria e l'incremento degli scambi (L.R. 6 aprile 1954, n. 5) lire 5.000.000.

Cap. n. 102 - Retribuzione a tecnici estranei all'Amministrazione regionale per la progettazione, la direzione, l'assistenza ed il collaudo di opere stradali (art. 5 L.R. 9 marzo 1950, n. 12; L.R. 4 ottobre 1955, n. 16 ed art. 17 L.R. 13 giugno 1958, n. 5) L. 7.000.000.

Cap. n. 115 - Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri scuola di lavoro per i disoccupati e per le indennità ai lavoratori ammessi ai cantieri stessi (LL.RR. 4 febbraio 1950, n. 3 e 24 gennaio 1956, n. 40) L. 6.500.000.

Cap. n. 137 - Retribuzione a tecnici estranei all'Amministrazione regionale per la progettazione, la direzione, l'assistenza ed il collaudo di opere pubbliche (art. 5 L.R. 9 marzo 1950, n. 12; L.R. 4 ottobre 1955, n.

III LEGISLATURA

CCXLVIII SEDUTA

20 MAGGIO 1960

16; ed art. 3 L.R. 13 giugno 1958, n. 4) lire 17.000.000.

Cap. n. 143 - Spese di vigilanza e per studi ed accertamenti relativi alle opere di miglioramento fondiario (art. 8 L.R. 26 ottobre 1950, n. 46) L. 10.000.000.

Cap. n. 150 - Contributi per l'esecuzione di lavori intesi a favorire l'incremento della produzione agricola e l'utilizzazione della mano d'opera disoccupata (art. 1 L.R. 9 agosto 1950, n. 44) L. 30.000.000.

Cap. n. 187 - Spese per il completamento e la pubblicazione della carta geologica della Sardegna e per i relativi studi illustrativi (LL.RR. 16 maggio 1951, n. 21; 25 novembre 1954, n. 25 e 22 dicembre 1958, n. 23) L. 6.000.000.

Variazioni in aumento

Cap. n. 6 - Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale di pubbliche amministrazioni comandato presso l'Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima (LL.RR. 7 dicembre 1949, n. 6; 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 18 maggio 1951, n. 10; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 15; 4 maggio 1953, n. 16; 5 maggio 1953, n. 19; 8 febbraio 1955, n. 2; 17 gennaio 1956, n. 1; 3 dicembre 1958, n. 20; ed artt. 2 e 3 della L.R. 21 marzo 1959, n. 7) (spesa fissa ed obbligatoria) L. 208.000.000.

Cap. n. 7 - Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 2 D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19) L. 20.000.000.

Cap. n. 8 - Indennità di Gabinetto al personale del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e delle Segreterie particolari del Presidente e degli Assessori (art. 2 D.L.C. P.S. 16 novembre 1947, n. 1282) (spesa obbligatoria) L. 1.000.000.

Cap. n. 10 - Indennità di missione per rim-

borso di spese viaggio e trasferimento (L.R. 4 maggio 1956, n. 16 e D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767) L. 8.000.000.

Cap. n. 11 - Spese per l'estensione al personale dipendente dall'Amministrazione regionale delle concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti godute dagli impiegati dello Stato (L.R. 7 ottobre 1955, n. 19) L. 500.000.

La denominazione del cap. n. 6 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio è modificata nel modo seguente:

«Cap. n. 6 - Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale di pubbliche amministrazioni comandato presso l'Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima (LL.RR. 7 dicembre 1949, n. 6; 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 18 maggio 1951, n. 10; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 15; 4 maggio 1953, n. 16; 5 maggio 1953, n. 19; 8 febbraio 1955, n. 2; 17 gennaio 1956, n. 1; 28 novembre 1957, n. 25; 20 giugno 1958, n. 17 e 3 dicembre 1958, n. 20 e successive modificazioni ed artt. 2 e 3 della L.R. 21 marzo 1959, n. 7) (spesa fissa ed obbligatoria)».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

«Si dia lettura dell'articolo 15.

ASARA, Segretario:

Art. 15

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

III LEGISLATURA

CCXLVIII SEDUTA

20 MAGGIO 1960

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura delle tabelle.

ASARA, Segretario:

TABELLA PRIMA

Soppressa

TABELLA SECONDA

A) Impiegati Amministrativi

a) Direttivi	103
b) Di concetto: { Segretari	92
{ Ragionieri	41
{ Cassieri	2
c) Esecutivi	201
d) Ausiliari	72
e) Di carriera speciale o ragionieri	14
Totale	525

B) Impiegati Tecnici

a) Direttivi:	
— Medici	11
— Ingegneri	15
— Dottori in agraria	12
— Veterinari	3
— Entomologi	1
Totale	42
b) Di concetto:	
— Geometri	37
— Periti agrari	20
— Disegnatori	5
— Esperti di gruppo	5
— Periti minerari	5
Totale	72
c) Esecutivi:	
— Computisti	1
— Assistenti	2
— Telefonisti	3
— Coadiutori tecnici	10
— Preparatori	4
— Magazzinieri	2
Totale	22
d) Ausiliari:	
— Agenti tecnici	49
Totale	49

C) Salariati

a) Specializzati:	
— Meccanici	6
— Muratori	1
— Elettricisti	1
— Elettrauto	1
— Idraulico	1
— Saldatori elettroautogenisti	2
Totale	12

b) Qualificati:	
— Lucidatori mobili	1
— Falegname	1
— Giardinieri	2
— Idraulico	1
— Tipografo	1
— Conduttore di caldaia a vapore	1
— Conduttori di ascensori	4
— Meccanici	2
— Guardiani	4
Totale	17

c) Comuni:	
— Guardiani	12
— Muratore	1
— Autolavaggisti	3
Totale	16
Totale generale	755

TABELLA TERZA

A) Impiegati Direttivi

Amministrativi:	
— Segretario generale	1
— Direttore generale	2
— Ispettore generale	13
— Direttore di divisione	22
— Direttore di sezione	31
— Consigliere di 1.a cl.	34
— Consigliere di 2.a cl.	
— Consigliere di 3.a cl.	
Totale	103

Tecnici

Medici:	
— Ispettore generale medico	2
— Ispettore medico capo	4
— Medico superiore	5
— Medico di 1.a cl.	—
— Medico di 2.a cl.	
Totale	11

III LEGISLATURA

CCXLVIII SEDUTA

20 MAGGIO 1960

Ingegneri:

— Ispettore generale ingegnere	3	
— Ingegnere capo	5	
— Ingegnere superiore	4	
— Ingegnere principale	3	
— Ingegnere	3	
		Totale 15

Dottori in Agraria:

— Ispettore generale	1	
— Ispettore capo	3	
— Ispettore superiore	3	
— Ispettore principale	5	
— Ispettore	5	
— Ispettore aggiunto	5	
		Totale 12

Veterinari:

— Veterinario capo	1	
— Veterinario superiore	2	
— Veterinario di 1.a cl.	—	
— Veterinario di 2.a cl.	—	
— Veterinario di 3.a cl.	—	
		Totale 3

Dottori in Agraria Specializzati
in Entomologia:

— Entomologo superiore	—	
— Entomologo principale	1	
— Entomologo	—	
— Entomologo aggiunto	—	
		Totale 1

Carriera speciale o Ragionieri

Direttivi:

Direttore di 1.a cl. o ragioniere capo	3	
Direttore di 2.a cl. o ragioniere principale	3	
Vice Direttore o Primo ragioniere	6	
		Totale 12

Di concetto:

— Ragioniere	2	
— Ragioniere aggiunto	—	
— Vice Ragioniere	—	
		Totale 2

B) Impiegati di Concetto

Amministrativi:

— Segretario capo	1	
— Segretario principale	5	
— Primo segretario	22	
— Segretario	34	

— Segretario aggiunto	30	
— Vice Segretario	—	
		Totale 92

— Ragioniere capo	1	
— Ragioniere principale	3	
— Primo ragioniere	13	
— Ragioniere	15	
— Ragioniere aggiunto	9	
— Vice Ragioniere	—	
		Totale 41

— Primo cassiere	1	
— Cassiere	1	
— Cassiere aggiunto	—	
— Vice Cassiere	—	
		Totale 2

Tecnici

Geometri:

— Geometra principale	—	
— Primo geometra	9	
— Geometra	11	
— Geometra aggiunto	17	
— Vice Geometra	—	
		Totale 37

Periti agrari:

— Esperto principale	1	
— Primo esperto	6	
— Esperto	3	
— Esperto aggiunto	10	
— Vice Esperto	—	
		Totale 20

Disegnatori:

— Disegnatore principale	—	
— Primo disegnatore	2	
— Disegnatore	3	
— Disegnatore aggiunto	—	
— Vice Disegnatore	—	
		Totale 5

Personale lotta antianofelica:

— Esperto principale di gruppo	—	
— Primo esperto di gruppo	4	
— Esperto di gruppo	1	
— Vice Esperto di gruppo	—	
— Esperto aggiunto di gruppo	—	
		Totale 5

Periti minerari:

— Perito principale	1	
— Primo perito	1	

III LEGISLATURA

CCXLVIII SEDUTA

20 MAGGIO 1960

— Perito aggiunto	1	D) Personale Ausiliario		
— Perito	}	2 Addetti agli uffici:		
— Vice Perito		— Commesso capo	3	
	Totale 5	— Commesso	14	
		— Usciere	23	
		— Usciere capo	}	32
		— Inserviente		
		Totale	72	
C) Impiegati Esecutivi		Tecnici:		
Amministrativi (Archivio e Copia):		— Agente tecnico capo	2	
— Archivista capo	8	— Agente tecnico	47	
— Primo archivista	33		Totale 49	
— Archivista	104			
— Applicato	}			
— Applicato aggiunto		56		
	Totale 201			
Tecnici:				
— Computista superiore	}	PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di		
— Computista capo		parlare su queste tabelle, le metto in votazio-		
— Primo computista		ne. Chi le approva alzi la mano.		
— Computista		(Sono approvate).		
— Computista aggiunto				
	Totale 1			
— Primo assistente	2	Votazione a scrutinio segreto.		
— Assistente	}	PRESIDENTE. Si procede alla votazione a		
— Assistente aggiunto		scrutinio segreto sul disegno di legge: «Ordi-		
	Totale 2	namento degli uffici dell'Amministrazione re-		
— Telefonista capo	—	gionale ed unificazione delle tabelle organiche».		
— Telefonista	1			
— Telefonista aggiunto	2			
— Vice Telefonista	—	Risultato della votazione.		
	Totale 3			
Tecnici:				
Personale lotta antianofelica:		PRESIDENTE. Prima di comunicare l'esito		
— Coadiutore tecnico capo	1	della votazione a scrutinio segreto, ricordo agli		
— Coadiutore tecnico	9	onorevoli consiglieri che dobbiamo procedere		
— Applicato tecnico di 1.a cl.	}	alla nomina dei componenti delle Commissioni		
— Applicato tecnico di 2.a cl.		di controllo sugli Enti locali. Allo scopo di con-		
	Totale 10	sentire una più tranquilla votazione sospende-		
— Preparatore capo	1	rò la seduta per mezz'ora in modo che i Grup-		
— Primo preparatore	3	pi possano consultarsi e prepararsi. La vota-		
— Preparatore	}	zione per la nomina dei componenti delle Com-		
— Preparatore aggiunto		missioni di controllo avrà luogo pertanto in que-		
	Totale 4	st'aula alle 19 e 30 precise.		
— Magazziniere capo	—	Proclamo il risultato della votazione:		
— Primo magazziniere	2	presenti	64	
— Magazziniere aggiunto	}	votanti	63	
— Magazziniere		—	maggioranza	32
	Totale 2	favorevoli	51	
		contrari	12	
		astenuti	1	
	Totale 2	(Il Consiglio approva).		

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Amicarelli - Asara - Asquer - Atzeni - Bernard - Borghero - Brotzu - Cara - Cardia - Castaldi - Casu - Cherchi - Cincotti - Cingolani - Cois - Colia - Contu - Corrias - Costa - Covacovich - Dedola - Del Rio - De Magistris - De Martis - Deriu - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Frau - Gardu - Giua - Lay - Lippi Serra - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Marras - Masia - Melis - Milia Francesco - Milia Dino - Muretti - Murgia - Nanni - Nioi - Pazzaglia - Pernis - Pinna - Pirastu - Pisano - Porcu Ruju - Puligheddu - Sanna - Sassu - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Usai - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per mezz'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 19, viene ripresa alle ore 19 e 30).

Elezione di alcuni componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo sulle Province e sui Comuni.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto per l'elezione di alcuni componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo sulle Province e sui Comuni.

PORCU RUJU (P.D.I.). Domando di parlare su una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORCU RUJU (P.D.I.). Onorevole Presidente, nell'accingermi ad esprimere un voto che ha indubbiamente un riflesso, una portata politica, mi trovo in uno stato di perplessità, per cui sono costretto a rivolgermi alla sua benevola comprensione perchè voglia cortesemente eliminare una mia preoccupazione. Questa preoccupazione nasce dal fatto che, non lo si può negare, è la prima volta nella storia politica regionale che la nostra assemblea si accinge ad eleggere i membri elettivi componenti del Comitato di controllo sulle Province e sui Comuni. Proprio perchè è la prima volta che

ciò avviene io, che appartengo al Gruppo Misto, il cui capo non era in obbligo di darmi gli schiarimenti dovuti, o se lo era non me li ha dati, mi trovo impreparato ad affrontare la votazione. Non ho ben compreso come debba avvenire questa elezione...

PRESIDENTE. Onorevole Porcu Ruju, esiste una precisa legge al riguardo e l'argomento è all'ordine del giorno da parecchi mesi. Comunque, prima che si proceda alla votazione, darò tutti i chiarimenti necessari.

PORCU RUJU (P.D.I.). Concludo brevemente. Mi trovo tra le mani un foglietto in cui per la mia Provincia mi si consiglia di votare per una persona appartenente ad un partito che non ha avuto neanche un quoziente alle elezioni regionali. E' chiaro che i 9.000 elettori che rappresento in quest'aula hanno tutto il diritto di chiedermi per chi abbia votato, come abbia votato, quale criterio politico abbia seguito. Sono terribilmente imbarazzato, signor Presidente, forse perchè sono ancora giovane, inesperto, perchè sono baroniese, e la Baronìa, regione oltremodo disgraziata, genera anche poveri di spirito come me! So che sono intervenuti accordi tra i partiti, ma io sono stato tenuto all'oscuro di tutto. Siate così cortesi da illuminarmi, perchè il voto che darò io potrebbe essere determinante in questa elezione; vi chiedo semplicemente di spiegarmi di quale natura sono questi accordi. Se ella, signor Presidente, non può darmi gli schiarimenti necessari, consenta almeno che io possa consultare i Capigruppo affinché mi sia possibile in questa occasione, come in tutte le altre, esprimere liberamente e coscientemente il mio voto.

PRESIDENTE. Onorevole Porcu Ruju, abbiamo sospeso la seduta proprio per consentire le consultazioni di cui ella parla. Ora darò i chiarimenti necessari, affinché la votazione possa svolgersi nelle forme previste dalla legge e secondo gli scopi della legge.

La legge regionale 31 gennaio 1956, numero 36, concernente i controlli sulle Province e sui Comuni prevede agli articoli 2, 3 e 4, l'istituzione in Cagliari di un Comitato di controllo

sulle Province e sui Comuni e a Sassari e a Nuoro di Sezioni del Comitato per il controllo sulle Province e sui Comuni appartenenti alle rispettive circoscrizioni provinciali.

Del Comitato e di ciascuna delle Sezioni — oltre l'Assessore agli enti locali, o un funzionario da lui delegato che lo presiede, ed oltre un magistrato del Tribunale amministrativo regionale — vengono chiamati a far parte tre membri effettivi e due supplenti, esperti nelle discipline amministrative, eletti dal Consiglio regionale.

Requisito per la eleggibilità al Comitato è l'essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune appartenente alla Regione, mentre per l'elezione alle Sezioni è necessario essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune appartenente alla circoscrizione della Sezione stessa.

Oltre a tale requisito, richiesto dalla legge citata, la legge regionale 27 febbraio 1957, numero 4, concernente le « incompatibilità relative al Comitato e alle Sezioni di controllo sulle Province e sui Comuni », stabilisce all'articolo 1: « Non possono far parte del Comitato e delle Sezioni di controllo sulle Province e sui Comuni, istituiti con legge regionale 31 gennaio 1956, numero 36: a) i senatori e i deputati al Parlamento; b) i consiglieri regionali, salvo il disposto dell'articolo 2, lettera *a* della legge citata; c) i membri dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali; d) i rappresentanti degli enti soggetti ai controlli del Comitato e delle Sezioni, a norma della predetta legge regionale; e) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di cui alle precedenti lettere *c* e *d*; f) gli stipendiati, i salariati ed i contabili delle Province, dei Comuni e degli altri enti soggetti ai controlli del Comitato e delle Sezioni; g) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore ed il ricevitore provinciale durante l'esercizio dell'esattoria e della ricevitoria.

Le incompatibilità previste dalle lettere *e* ed *f* non si applicano ai membri del Comitato e delle Sezioni, designati dalla Autorità giurisdizionale amministrativa, ovvero, transitoriamente, da quella ordinaria ».

Pertanto, qualora le persone che il Consiglio

si accinge ad eleggere dovessero mancare dei requisiti richiesti o incorrere nelle incompatibilità previste, l'elezione sarebbe nulla, e si procederebbe ad altra elezione.

Noi procederemo adesso, perciò, a tre distinte votazioni: la prima per gli esperti che faranno parte del Comitato di controllo sugli atti delle Province e dei Comuni, che viene istituito a Cagliari; la seconda per gli esperti che faranno parte della Sezione di detto Comitato, istituita a Sassari; la terza per la Sezione di Nuoro. Per l'elezione di tre membri effettivi ciascun consigliere vota due soli nomi. Risulteranno eletti i tre che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per l'elezione dei due membri supplenti, ciascun consigliere vota un solo nome. Rimangono eletti i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ogni consigliere scriverà perciò nella scheda tre nomi, due per l'elezione dei membri effettivi e uno per quella dei membri supplenti. L'indicazione prevede soltanto il nome ed il cognome, ma sarà opportuno indicare altri elementi che possono servire a identificare con più precisione la persona prescelta. Si può indicare, per esempio, la professione, la residenza, o altri elementi ancora.

Ha domandato di parlare l'onorevole Pirastu. Ne ha facoltà.

PIRASTU (P.C.I.). Mi sembra che ella abbia parlato di votazione nulla quando si incorre in un caso di incompatibilità; mi sembra che ciò non sia esatto, perchè l'incompatibilità è diversa dall'ineleggibilità. Una votazione non può essere nulla perchè si incorre in un caso di incompatibilità; esiste una notevole differenza fra incompatibilità e ineleggibilità.

PRESIDENTE. Ho inteso dire ovviamente che, nel caso in cui venisse eletta una persona che non possiede i requisiti previsti dalla legge, si procederebbe ad altra elezione; si intende che l'accertamento di questi requisiti non può essere fatto dal Consiglio questa sera, ma dagli organi competenti in un secondo tempo.

Ha domandato di parlare l'onorevole Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (M.S.I.). Volevo soltanto chiedere che cosa avverrebbe se, per l'elezione dei membri effettivi, un consigliere scrivesse un solo nome. La scheda sarebbe valida ugualmente?

PRESIDENTE. Sì, sarebbe valida.

Ha domandato di parlare l'onorevole Muretti. Ne ha facoltà.

MURETTI (P.D.I.). Signor Presidente, sino a pochi minuti fa anch'io — e ritengo molti colleghi — avevo capito che si dovesse votare su due soli nominativi e che la scelta del membro supplente avvenisse sul maggior votato dopo i due membri effettivi. Soltanto ora vengo a sapere che la votazione avviene con l'indicazione di due nominativi per gli effettivi e di un terzo nominativo per il supplente. Chiedo quindi formalmente — siccome le precisazioni da parte della Presidenza sono state fatte soltanto ora, e con ciò non voglio fare un appunto a nessuno — che si sospenda la seduta per dieci minuti.

PRESIDENTE. Onorevole Muretti, noi non facciamo che attuare il disposto dell'articolo 4 della legge. Non posso accogliere la sua richiesta. Procederemo alle votazioni a scrutinio segreto per la elezione dei componenti i comitati di Cagliari, Sassari e Nuoro e soltanto alla fine proclameremo i risultati.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto per la elezione di due membri effettivi e di uno supplente del Comitato di controllo di Cagliari.

(Si procede alla votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ASQUER.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto per la elezione di due membri effettivi e di uno supplente del Comitato di controllo di Nuoro.

(Si procede alla votazione).

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto per la elezione di due membri effettivi e di uno supplente del Comitato di controllo di Sassari.

(Si procede alla votazione).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CERIONI.

MILIA DINO (P.D.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIA DINO (P.D.I.). Chiedo che i colleghi che hanno proceduto allo spoglio delle schede leggano per intero le indicazioni contenute nelle schede stesse. In particolare vorrei sapere se i signori Eliseo Spiga e Vincenzo Caredda siano stati indicati con altri elementi atti ad identificarli con precisione, come per esempio la paternità, la data di nascita, l'indirizzo. Se qualcuna delle persone che hanno riportato voti fossero state indicate con il solo nome e cognome, penso che a tutti coloro che in Provincia di Cagliari si chiamassero, per esempio, Eliseo Spiga o Vincenzo Caredda potrebbe essere attribuito il voto. Naturalmente desideriamo anche prendere visione della scheda contestata per presentare eventualmente le nostre osservazioni. La prima richiesta è comunque che la lettura delle schede venga fatta integralmente, come dispone la legge; l'onorevole Presidente aveva raccomandato, anche prima della votazione, che si indicassero, insieme al nominativo del candidato, tutti gli altri elementi necessari per la sua identificazione. E' chiaro che, se manca la possibilità di una identificazione sicura, il voto non può essere attribuito.

PRESIDENTE. Onorevole Milia, posso rispondere subito ai suoi dubbi: le schede non saranno distrutte perchè dovranno essere sottoposte ad ulteriore controllo; noi ora proclamiamo i risultati di cui siamo in possesso, ma ella potrà fare tutti i reclami e tutti i ricorsi che riterrà opportuni, certo che verranno presi in esame... *(interruzioni).*

MILIA DINO (P.D.I.). Ritengo che sia di-

III LEGISLATURA

CCXLVIII SEDUTA

20 MAGGIO 1960

ritto del Consiglio quello di pretendere che le schede siano lette integralmente. Questa è la richiesta che faccio.

PRESIDENTE. La lettura delle schede è stata fatta integralmente.

MILIA DINO (P.D.I.). Quando si dice che nella scheda è scritto «Vincenzo Caredda», io desidero sapere se vi è un'indicazione di questo genere: «Avvocato Vincenzo Caredda di Cagliari», o «Vincenzo Caredda commerciante di Carbonia», o che altro...

PRESIDENTE. Onorevole Milia, le verrà risposto con precisione. La proclamazione dei risultati che facciamo stasera è subordinata a tutti gli accertamenti possibili e immaginabili. Non possiamo però rimanere qui tutta la notte a procedere a un controllo delle schede e a una discussione su ogni eventuale contestazione. Ora proclamo i risultati: ella faccia pure ricorso; le assicuro che le schede sono conservate e custodite, e quindi potranno essere controllate; alle richieste che ella farà noi potremo dare delle risposte complete ed esaurientissime. Se si dovrà procedere in seguito a un ballottaggio, naturalmente il Consiglio sarà chiamato a votare.

Ha domandato di parlare l'onorevole Muretti. Ne ha facoltà.

MURETTI (P.D.I.). Signor Presidente, vorrei sapere, prima della proclamazione dei risultati della votazione, se nelle numerose schede che sono state lette, il nome di Ugo Loi si riferisce all'avvocato Ugo Loi di Cagliari, oppure al signor Ugo Loi residente ad Oristano, quindi eleggibile per Cagliari.

PIRASTU (P.C.I.). Tutte le schede dovrebbero essere annullate!

MILIA DINO (P.D.I.). Non si annullano le votazioni, ma semplicemente non si conteggiano certi voti. Dovreste imparare a votare, piuttosto!

PRESIDENTE. Onorevoli Pirastu e Milia, lascino parlare il loro collega.

MURETTI (P.D.I.). Vi sono due nomi che possono indicare almeno due persone e posso dimostrarvelo con l'elenco telefonico... (*interruzioni*).

PRESIDENTE. Non mi costringano ad interrompere nuovamente la seduta. Chiunque voglia parlare può farlo tranquillamente come ha fatto l'onorevole Muretti.

A proposito delle domande dell'onorevole Muretti debbo ripetere ciò che ho già risposto all'onorevole Milia e cioè che, se egli ha qualche dubbio, deve presentare un reclamo e noi faremo gli accertamenti necessari; se necessario, si annullerà la votazione, che verrà ripetuta. Questo mi sembra chiarissimo.

Ha domandato di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Non intendo ripetere le questioni che sono state sollevate, ma poiché ella ha comunicato al Consiglio che sulla votazione potranno essere presentati reclami e contestazioni, gradirei che precisasse, prima della proclamazione dei risultati, i termini entro i quali i reclami e le contestazioni devono essere depositati, presso chi debbono essere depositati e chi decide su di essi. (*Interruzioni*). Non ho sollevato alcuna questione e ritengo che sia interesse di tutti conoscere a chi ed entro quali termini devono essere presentate le contestazioni. Ritengo anche che sia interesse di tutti sapere chi deve decidere sui ricorsi. E ciò dev'essere, a mio avviso, comunicato prima della proclamazione, altrimenti, se non vengono stabiliti i termini e fatto conoscere l'organo che deve esaminare i ricorsi, ritengo non si possa sapere neppure quali tipi di ricorsi possano essere presentati.

PRESIDENTE. E' chiaro che tutte le contestazioni che riguardano le modalità dell'elezione appartengono alla competenza della Presidenza del Consiglio regionale e devono essere perciò presentate alla Presidenza stessa. Le contestazioni invece che riguardassero la eleggibilità del-

le persone, sono di competenza della Presidenza della Giunta regionale, dell'organo amministrativo, il quale dovrà appunto provvedere ad accertare la eleggibilità e dovrà nominare con proprio decreto coloro che sono stati eletti.

MILIA DINO (P.D.I.). Entro quali termini?

PRESIDENTE. Non sono stabiliti termini a questo riguardo, per cui potrebbe decidere ora il Consiglio. Io propongo quindici giorni.

Ha domandato di parlare l'onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Mi pare che taluno metta in dubbio la validità di una votazione avvenuta nel Consiglio regionale; a mio modo di vedere, si instaura così una prassi contraria al Regolamento che ordina i nostri lavori. Per le votazioni, i Segretari sono gli scrutatori e il Presidente del Consiglio controlla le votazioni. E' semplicemente assurdo e direi anche ingiusto, irriverente nei confronti della Presidenza del Consiglio, che si metta in contestazione una votazione regolarmente avvenuta attraverso gli organi che vi sono preposti. I Segretari sono scrutatori e il Presidente controlla lo scrutinio e proclama il risultato.

PRESIDENTE. Onorevole Sotgiu, posso precisarle che qualsiasi discorso, qualsiasi contestazione in merito alla questione che ella ha indicato sarebbe ovviamente irricevibile. Ora si parla di un'altra questione; ho ritenuto di dover rispondere alle domande postemi sul modo di identificare sicuramente le persone elette e su altre caratteristiche della elezione, domande che non mettono minimamente in dubbio il risultato così come ora viene proclamato. (*Interruzioni*).

MILIA DINO (P.D.I.). Domando di parlare. (*Proteste*).

PRESIDENTE. Onorevole Milia, la prego di essere conciso.

MILIA DINO (P.D.I.). La prego, onorevole Presidente — è una richiesta che faccio nel

modo più cortese —, di voler precisare, quando ella, tra qualche istante, dirà: «proclamo attribuiti a Tizio tanti voti», a quale Tizio si riferirà. Questa è una questione che l'onorevole Presidente dovrebbe a mio sommosso avviso... (*interruzioni*). Io desidero che la proclamazione — credo che si dovrebbe far così, se sbaglio chiedo scuse anticipate — che la attribuzione dei voti si faccia ad una determinata e individuata persona, non a un generico Dino Milia; di Dino Milia in Sardegna ce ne sono altri cinquanta, almeno. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Noi proclameremo ora i risultati delle votazioni. Se qualche consigliere ha rilievi da fare, presenti un reclamo scritto entro quindici giorni e noi lo esamineremo.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della prima votazione:

presenti	64
votanti	63
astenuiti	1

Hanno ottenuto voti:

membri effettivi: Caredda Vincenzo, voti 16; Lai Flavio, voti 34; Loi Ugo, voti 29; Spiga Eliseo, voti 17; Pareda Vincenzo, voti 1;

membri supplenti: Spiga Eliseo, voti 17; Martis Luciano, voti 33; Magliocco, voti 2; Dedoni Vittorio, voti 17.

(*Hanno preso parte alla votazione*: Abis - Amicarelli - Asara - Asquer - Atzeni - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Cara - Cardia - Castaldi - Casu - Cherchi - Cincotti - Cingolani - Cois - Colia - Contu - Corrias - Costa - Covacovich - Dedola - Del Rio - De Magistris - Deriu - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Frau - Gardu - Giua - Lay - Lippi Serra - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Marras - Masia - Melis - Milia Francesco - Milia Dino - Muretti - Murgia - Nanni - Nioi - Pazzaglia - Pernis - Pinna - Pirastu - Pisano - Porcu Ruju - Puligheddu - Sanna - Sassu - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Usai - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della seconda votazione:

presenti e votanti 63

Hanno ottenuto voti:

membri effettivi: Carta Gianuario, voti 33; Giua Angelo, voti 30; Pischedda Roberto, voti 17; Senes Antonio, voti 17; Salici Augusto, voti 1;

membri supplenti: Balata Stefano, voti 34; Salici Augusto, voti 16; Pirari Giovanni voti 1.

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Amicarelli - Asara - Asquer - Atzeni - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Cara - Cardia - Castaldi - Casu - Cherchi - Cincotti - Cingolani - Cois - Colia - Contu - Corrias - Costa - Covacivich - Dedola - Del Rio - De Magistris - Deriu - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Frau - Gardu - Giua - Lay - Lippi Serra - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Marras - Masia - Melis - Milia Francesco - Milia Dino - Muretti - Murgia - Nanni - Nioi - Pazzaglia - Pernis - Pinna - Pirastu - Pisano - Porcu Ruju - Puligheddu - Sanna - Sassu - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Usai - Zucca).

MILIA DINO (P.D.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIA DINO (P.D.I.). Debbo fare le stesse riserve di poc'anzi a proposito del candidato che ha riportato lo stesso numero di voti dell'avvocato Antonio Senes.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della terza votazione:

presenti e votanti 63

Hanno ottenuto voti:

membri effettivi: Solinas Angelo, voti 30; Pinna Vistoso Antonio, voti 33; Muzzo Giosuè, voti 17; Frau Cesare, voti 17; Ladu Gianfranco voti 1;

membri supplenti: Spanedda Francesco, voti 33; Pinna Diego, voti 5; Muzzo Giosuè, voti 1; Loddo Francesco, voti 1; Lado Gianfranco, voti 14; Ladu Gianfranco, voti 1.

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Amicarelli - Asara - Asquer - Atzeni - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Cara - Cardia - Castaldi - Casu - Cherchi - Cincotti - Cingolani - Cois - Colia - Contu - Corrias - Costa - Covacivich - Dedola - Del Rio - De Magistris - Deriu - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Frau - Gardu - Giua - Lay - Lippi Serra - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Marras - Masia - Melis - Milia Francesco - Milia Dino - Muretti - Murgia - Nanni - Nioi - Pazzaglia - Pernis - Pinna - Pirastu - Pisano - Porcu Ruju - Puligheddu - Sanna - Sassu - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Usai - Zucca).

PRESIDENTE. Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 21 e 45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1960